

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 novembre 2005, n. 0388/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese agricole singole ed associate a fronte di finanziamenti bancari contratti per il sostegno delle spese di gestione in esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi a favore delle imprese agricole singole ed associate che contraggono finanziamenti bancari a breve termine per il sostegno delle spese di gestione, in esecuzione dell'articolo 6 commi da 35 a 43, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere i costi della trattenuta che le imprese agricole sono tenute a corrispondere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito ISMEA, istituito con Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 (Fusione dell'istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'istituto di tecnica e di propaganda agraria, nell'istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo) e riordinato con Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto), per l'attivazione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti contratti dalle stesse imprese per sostenere le proprie spese di gestione.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 sono:
- a) le imprese agricole, singole ed associate, con unità tecnico-economica situata nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese) che contraggano finanziamenti, assistiti dalla garanzia sussidiaria ISMEA, della durata massima di dodici mesi, per il sostegno delle spese di gestione;
 - b) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) con unità tecnico economica situata prevalentemente nel territorio regionale, iscritte nel Registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle

cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo) che contraggano finanziamenti, assistiti dalla garanzia sussidiaria ISMEA, della durata massima di dodici mesi, per il sostegno delle spese di gestione.

Articolo 3 *(Tipologia dell'intervento)*

1. L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo in conto capitale secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 325 del 28 ottobre 2004.

2. L'importo del contributo è pari allo 0,3% dell'ammontare del finanziamento ritenuto congruo in relazione alle condizioni ed ai parametri stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 4 *(Condizioni di ammissibilità del contributo)*

1. È ammissibile a contribuzione il finanziamento contratto:
- a) dalle imprese agricole singole ed associate per il sostegno delle spese di gestione, in misura non superiore al 60% del ricavo totale risultante dall'ultima dichiarazione IVA; qualora tale dato non abbia la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti. Per le imprese costituite nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di contributo e che quindi non hanno ancora presentato la prima dichiarazione IVA, il ricavo totale è desunto da uno specifico bilancio di previsione;
 - b) dalle cooperative e loro consorzi, per il sostegno delle spese di gestione desunte dall'ultimo conto economico; qualora tale dato non abbia la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti. Per le cooperative e per i consorzi costituiti nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di contributo e che quindi non hanno ancora chiuso il primo bilancio, le spese relative al compimento del ciclo produttivo sono desunte da uno specifico bilancio di previsione.

Articolo 5 *(Volume minimo e massimo dei finanziamenti oggetto del contributo)*

1. Il contributo è erogato per finanziamenti non inferiori a 10.000,00 euro e non superiori a 100.000,00 euro per le imprese agricole, elevati a 200.000,00 euro per le cooperative e loro consorzi.

Articolo 6

(Presentazione delle domande di finanziamento e contributo)

1. La domanda di finanziamento per le finalità previste dall'articolo 1 e la contestuale richiesta di contributo di cui all'articolo 3 sono presentate alla banca entro il 31 agosto di ogni anno. La richiesta di contributo è redatta sul modello di cui all'allegato A) del presente regolamento, nel quale si evidenzia, tra l'altro, l'entità di eventuali contributi ricevuti a titolo «de minimis» nel corso delle due annate solari precedenti.

2. La banca è tenuta a conservare le domande di cui al comma 1, nonché l'eventuale documentazione allegata, per almeno cinque anni successivi a quello dell'erogazione del prestito al fine di consentire l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 9.

Articolo 7

(Trasmissione degli elenchi dei prestiti)

1. La banca trasmette alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito Direzione, alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco dei prestiti erogati nei tre mesi precedenti per i quali si è attivata la garanzia sussidiaria dell'ISMEA, con l'indicazione dell'entità del contributo «de minimis» spettante a ciascun beneficiario.

2. L'erogazione dei prestiti avviene entro il 30 settembre dell'annata agraria a cui fa riferimento la domanda di contributo.

Articolo 8

(Erogazione del rimborso)

1. La Direzione eroga con cadenza trimestrale e con pagamento diretto alla banca, il rimborso a favore della banca stessa del costo sostenuto per l'attivazione della garanzia sussidiaria dell'ISMEA, in nome e per conto delle imprese che hanno contratto i finanziamenti, così come risultante dagli elenchi previsti dall'articolo 7.

2. Il rimborso è concesso nel limite dello stanziamento del capitolo di spesa disposto dal bilancio regionale con eventuale priorità assegnata in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute dalle banche; a tal fine la Direzione provvede ad informare le banche dell'esaurimento dello stanziamento del capitolo di spesa disposto dal bilancio regionale.

Articolo 9

(Controlli)

1. La Direzione attua i controlli nella misura minima del 10% delle domande presentate dalle imprese che hanno ottenuto il finanziamento ed il relativo contributo previsto dall'articolo 3.

Articolo 10
(Recuperi)

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 9, l'importo del prestito che determina il contributo risultasse superiore a quello spettante, l'entità del contributo é proporzionalmente ridotta e la banca provvede alla restituzione a favore dell'Amministrazione regionale, così come previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Articolo 11
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si applica quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

(allegato al Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese agricole singole ed associate a fronte di finanziamenti bancari contratti per il sostegno delle spese di gestione in esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15)

ALLA
BANCA

Domanda di contributo regionale per l'attivazione della garanzia sussidiaria ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sui finanziamenti bancari non superiore ai 12 mesi per la conduzione aziendale.

Il sottoscritto.....
nato a il
residente a via.....
nella qualità di conduttore/legale rappresentante dell'azienda agricola/società
..... iscritta al Registro delle Imprese a termini dell'articolo 2, D.P.R. 14
dicembre 1999, n. 558, ovvero iscritta al Registro delle Cooperative a termini
dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

CHIEDE

ai sensi della legge regionale del 15 luglio 2005, n. 15, la concessione del contributo per l'attivazione della garanzia sussidiaria ISMEA sul finanziamento bancario a breve termine per il sostegno delle spese di gestione dell'azienda agricola sopramenzionata.

A tale fine allega (barrare la voce che rileva):

- Copia dell'ultima dichiarazione I.V.A. annuale.
- Bilancio di previsione specifico relativo all'anno

Per le cooperative

- Elenco spese effettivamente sostenute per il compimento del ciclo produttivo desunte dall'ultimo conto economico gestione.
- Elenco spese relative al compimento del ciclo produttivo desunte da uno specifico bilancio di previsione.

DICHIARA

1. di essere disponibile a fornire alla Banca e all'Amministrazione regionale tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esercitare la vigilanza sulla regolarità delle relative operazioni e quindi essere disponibile a permettere i controlli e le ispezioni che gli Organi regionali riterranno più opportuni.
2. che non sussistono altri impegni presso altre banche per le medesime provvidenze.

DICHIARA INOLTRE

- di non aver** ricevuto aiuti in regime «de minimis» nel triennio precedente la richiesta dell'intervento di cui in premessa.
- di aver** ottenuto aiuti in regime «de minimis» nel triennio precedente la richiesta dell'intervento di cui in premessa, per un importo complessivo in dettaglio indicato:

DATA AIUTO	ENTE EROGANTE E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	IMPORTO AIUTO

Data:

Timbro e firma
.....